

Roma, 12 ottobre 2023

Prot. N. 95/2023/SG/AM

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Nuovo codice dei contratti. Chiarimenti sull'assicurazione obbligatoria dei dipendenti destinatari dell'incentivo per funzioni tecniche.*Care colleghe e cari colleghi,*

invio in allegato il parere n. 2163/2023, reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si chiarisce il campo di applicazione dell'obbligo di assicurazione in favore dei dipendenti coinvolti nelle attività incentivabili, previsto dall'art. 45 comma 7 lettera c) del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)

La norma prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino una quota non inferiore al 20% dell'ammontare delle risorse stanziato - in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento - alle seguenti finalità:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

Con il parere allegato viene chiarito che i dipendenti per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione sono le figure che svolgono le attività indicate nell'allegato «I.10» del d.lgs. 36/2023 rubricato «Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure» che elenca in maniera più chiara e tassativa, rispetto al previgente articolo 113, le attività per cui è consentita l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche, ovvero:

- la programmazione della spesa per investimenti;
- il responsabile unico del progetto;
- la collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- l'attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- l'attività di redazione del progetto esecutivo;
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- la verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- la predisposizione dei documenti di gara;
- la direzione dei lavori;
- l'ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- la direzione dell'esecuzione;
- i collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il collaudo tecnico-amministrativo;
- la regolare esecuzione;
- la verifica di conformità;
- il collaudo statico (ove necessario).

Il campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria risulta pertanto ampliato rispetto al previgente Codice (d.lgs. 50/2016) che contemplava, all'art. 24 comma 4, l'obbligo di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale esclusivamente in favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Infine il Mit chiarisce che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

Cordiali saluti,

Il Segretario Nazionale
Angelo Marinelli



All_ parere MIT n. 2163/2023

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 2163
Data ricezione: 20/07/2023



Argomento: **Altro**

Oggetto: **Assicurazione dipendenti interni - D.lgs. 36/2023**

Quesito: L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generale del nuovo codice, si chiede: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa, ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).

Risposta: Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.